D.M. 20 luglio 1984 (1).

Integrazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (2), relative al personale delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria (3).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1985, n. 26.
- (2) Riportato al n. F/XVII.
- (3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo ed agli operai dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la *legge 11 luglio 1980, n. 312*, ed in particolare gli articoli 76 e 90 i quali dispongono rispettivamente che l'indennità di rischio è attribuita anche al personale docente delle università ed istituti di istruzione universitaria e che le tabelle allegate al *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146*, devono essere integrate al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie;

Considerato, altresì, che si è tenuto conto della direttiva della commissione (CEE) del 29 luglio 1983 (83/467/CEE) che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;
Decreta:

Articolo unico. - Le tabelle A e B allegate al *decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146* ⁽²⁾, sono integrate dalle allegate tabelle *A-bis* e *B-bis* in applicazione del combinato disposto degli articoli 76 e 90 della *legge 11 luglio 1980, n. 312*.

(2) Riportato al n. F/XVII.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 76 E 90 DELLA *LEGGE*11 LUGLIO 1980, N. 312

Tabella A-bis

Integrazioni alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Area funzionale tecnico-scientifica

a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca in cui vengono maneggiate, in via diretta e continua, anche se non contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella *B* del *decreto del Presidente della Repubblica n.* 146/75, integrata dalla tabella *B*-bis.

Indicazione del gruppo: IV.

b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei quali si svolgono le lavorazioni indicate nei gruppi II.1; II.2; III.1 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 146/75, nonché agli altri rischi contemplati nella medesima tabella A.

Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle attività lavorative.

Area socio-sanitaria

- c) Prestazioni di lavoro nei laboratori di ricerca didattica, assistenziale e nelle strutture di ricovero e cura, dirette al paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio:
- 1) malattie infettive; 2) malattie tropicali; 3) tisiologia e pneumologia.

Indicazione del gruppo: IV.

d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di *emodialisi*; 2) nei centri *trasfusionali*; 3) nei centri *ematologici*.

Indicazione del gruppo: IV.

e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si svolgono attività scientifiche, didattiche ed assistenziali comportanti i rischi indicati nei gruppi II.1.2 e III.1.

Indicazione del gruppo: II e III.

f) Prestazioni di lavoro di assistenza sanitaria svolte in camera iperbarica: gruppo V.

Indicazione del gruppo: V.

Tabella *B*-bis

Integrazioni alla Tabella B riguardante i prodotti tossici comportanti rischio alla salute e alla incolumità fisica degli addetti, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Gruppo I

Sostanze con DL₅₀ orale ratto \leq 25 mg/kg;

Sostanze con DL₅₀ per via cutanea ratto o coniglio \leq 50 mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto ≤ 0.5 mg/litro/4 ore

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo o per le quali esistano elementi sufficienti per ritenerle tali di cui si conoscano gli effetti mutageni sull'uomo o per le quali esistano prove sufficienti per ritenere verosimile che possano provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze di cui si conoscano gli effetti teratogeni sull'uomo o che esistano prove sufficienti per stabilire un nesso causale con la comparsa di malformazioni non ereditarie nella discendenza;

Sostanze per le quali esistano valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra indicati, potrebbero essere causati da una unica esposizione ai limiti sopra indicati.

Gruppo II

Sostanze con DL₅₀ orale ratto 25 < DL₅₀ 200 mg/kg;

Sostanze con DL₅₀ per via cutanea ratto o coniglio $50 < DL_{50} \le 400$ mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto $0.5 < CL_{50} \le 2$ mg/litro/4 ore;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per una valutazione completa;

Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutagenici, sulle quali tuttavia non sono ancora disponibili dati sufficienti per dimostrare in maniera definitiva la capacità di produrre alterazioni genetiche ereditarie;

Sostanze per cui esistono valide indicazioni per ritenere che danni irreversibili, diversi da quelli sopra elencati, potrebbero essere causati da una unica esposizione nei limiti sopra indicati;

Sostanze che potrebbero produrre gravi danni o malattie per esposizioni, ripetute o prolungate, a livelli notevolmente inferiori a quelli indicati nella presente tabella.

Gruppo III

Sostanze con DL₅₀ orale ratto 200 < DL₅₀ \leq 2000 mg/kg;

Sostanze con DL₅₀ via cutanea ratto o coniglio $400 < DL_{50} \le 2000$ mg/kg;

Sostanze con CL_{50} per inalazione ratto 2 < $CL_{50} \le 20$ mg/litro/4 ore;

Sostanze che per un'unica esposizione ai limiti sopra indicati producano danni irreversibili;

Sostanze che producano gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata alle seguenti concentrazioni:

via orale ratto ≤ 50 mg/kg giorno;

via cutanea ratto ≤ 100 mg/kg giorno;

via inalatoria ratto ≤ 0.5 mg/litro/6 ore giorno;

Sostanze che producano reazioni di sensibilizzazione sull'uomo con frequenza superiore a quella riscontrabile nella popolazione in generale.
